

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI e BALBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1968

Proroga dei termini previsti per la presentazione delle domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 17 e 21 della legge 29 settembre 1967, n. 955, recante integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra.

ONOREVOLI SENATORI. — I danneggiati di guerra di talune frazioni di diversi Comuni, pur essendo stato riconosciuto essersi verificata nelle frazioni stesse una distruzione, per causa di guerra, superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici, non hanno la possibilità di avvalersi delle maggiori provvidenze previste a loro favore dagli articoli 17 e 21 della legge 29 settembre 1967, n. 955, in quanto il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge, stabilito dall'articolo 27, terzo comma, della legge stessa per la presentazione delle necessarie domande, è scaduto prima della emanazione dei decreti ministeriali di riconoscimento della predetta percentuale di distruzione o poco tempo dopo, senza che i decreti stessi, non essendo pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, venissero a conoscenza degli interessati.

La situazione così determinatasi ha giustamente provocato un vivo malcontento fra gli interessati, dovendo essi constatare che,

nonostante si riscontrino per loro le condizioni previste dalla legge, non potranno beneficiare delle speciali provvidenze in parola non per loro trascuratezza, ma soltanto perchè i provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici, che delimitano le zone nelle quali è prevista la concessione delle provvidenze stesse, sono stati emanati oltre il termine stabilito per la presentazione delle prescritte domande o, comunque, senza che essi siano stati portati a conoscenza degli interessati con un ragionevole margine di tempo.

Poichè la disparità di trattamento che si viene così a determinare fra danneggiati che si trovano nelle medesime condizioni non può trovare alcuna giustificazione, si è assunta l'iniziativa del presente disegno di legge con il quale viene data agli interessati la possibilità di presentare entro un congruo periodo di tempo le domande suddette.

Si confida, pertanto, che esso sarà esaminato ed approvato sollecitamente.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Le domande intese ad ottenere le provvidenze previste dagli articoli 17 e 21 della legge 29 settembre 1967, n. 955, possono essere presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allorchè i decreti di riconoscimento della percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione, nei comuni o frazioni dove si sono verificati i danni, sono stati emanati successivamente al 31 gennaio 1968.

Ove i decreti di cui al comma precedente vengano emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le suddette domande debbono essere presentate entro il termine di 180 giorni dalla data dei decreti stessi.